

ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI

1. Nomina del mandatario elettorale.

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 515/1993, dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, regionali e comunali, coloro che intendono candidarsi possono riscuotere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancari o postali di cui al presente comma.

2. Trasmissione della dichiarazione prevista dall'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 515/1993, entro tre mesi dall'ultima proclamazione, tutti i candidati, eletti e non eletti, anche in assenza di spese, sono tenuti a trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*".

Oltre alle predette informazioni, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche se di importo o valore superiore a quello indicato nell'art. 7, comma 6 (come rivalutato ai sensi del comma 8) della legge n. 515/1993 e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi.

Inoltre, devono essere allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati, dal saldo iniziale zero al saldo finale zero.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

3. Controllo e pubblicità.

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 515/1993, il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale riceve le dichiarazioni ed i rendiconti e ne verifica la regolarità.

Le dichiarazioni ed i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso la segreteria del Collegio.

Nel termine di 120 giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

Le dichiarazioni ed i rendiconti si intendono approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione.

Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentata e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il predetto termine di 180 giorni, le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni memorie e documenti.

4. Sanzioni.

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti dalla legge, nonché di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa, il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata (art. 15 legge n. 515/1993).

5. Limiti di spesa.

a) Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000,00 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra aggiuntiva pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (art. 7 legge n. 515/1993).

Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili ad un candidato o ad un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di sopra indicato, esclusivamente in capo al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza.

Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 6, della legge n. 515/1993.

b) Elezioni regionali.

Si applicano i limiti previsti dall'art. 1 della L.R. Sardegna 27 gennaio 1994 n. 1.

c) **Elezioni comunali (art. 13 Legge 6 luglio 2012, n. 96).**

SINDACO

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra aggiuntiva pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

CONSIGLIERE COMUNALE

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.